CAMERA DEI DEPUTATI N. 5753

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Disposizioni in materia di numero delle sedi notarili e di funzioni svolte dai notai e dagli avvocati

Presentata il 1º aprile 2005

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge prende spunto dal progressivo e crescente aumento dei compiti assegnati ai notai. Sono, infatti, molti i compiti assegnati al notaio e, a titolo meramente esemplificativo, se ne citano solo alcuni: ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, conservare gli atti da egli stesso rogati e quelli ricevuti in deposito, rilasciare copie conformi, certificati ed estratti e svolgere tutte le altre funzioni attribuite dalla legge e dalla consuetudine, rivestendo sempre, nell'esercizio di tali funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale. Il notaio svolge inoltre attività

di consulenza e di assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, in ogni branca del diritto e può assumere ogni altro incarico giudiziale rientrante nelle sue competenze.

Il notaio, nell'esercizio delle proprie funzioni deve mantenere, costantemente, la propria indipendenza e autonomia e deve adempiere al proprio ministero con la massima diligenza.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 302 del 1998 e della legge n. 340 del 2000, ai notai spetta anche la delegabilità delle vendite con incanto degli immobili e dei beni registrati.

Come si può ben vedere i compiti dei notai vanno aumentando ma alla crescita degli stessi non corrisponde, purtroppo, un considerevole aumento del loro numero.

Il problema che ne consegue è che il cittadino rischia di imbattersi in situazioni di inefficienza e talvolta di scarsa affidabilità perché il notaio è sobbarcato di una tale mole di lavoro da non essere in grado di svolgere al meglio la propria attività. A

tutto ciò occorre aggiungere la lungaggine delle procedure.

Quindi la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di intervenire su due fronti: aumentare il numero dei notai e intervenire sui compiti che sono loro affidati, estendendo agli avvocati, iscritti nell'albo professionale e con almeno dieci anni di esercizio, la funzione relativa all'autenticazione degli atti aventi ad oggetto autoveicoli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. L'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
- « ART. 4. 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i consigli notarili e le corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola a ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 8.000 abitanti e un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 60.000 euro per onorari professionali.
- 2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, sentiti le corti d'appello e i consigli notarili, deve essere rivista ogni dieci anni, e può essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, comunque non inferiore a cinque anni, quando ne è dimostrata l'opportunità ».

ART. 2.

- 1. Dopo l'articolo 4 del regio decretolegge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è inserito il seguente:
- « ART. 4-bis. 1. Gli avvocati iscritti nell'albo professionale e che hanno esercitato per almeno dieci anni possono procedere all'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente ».

ART. 3.

1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di autoveicoli o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi è prevista la necessità dell'autenticazione, essa può essere effettuata da un avvocato abilitato ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come da ultimo modificato dalla presente legge.

ART. 4.

- 1. L'avvocato, nel compimento degli atti di cui all'articolo 3, acquista a tutti gli effetti la qualità di pubblico ufficiale.
- 2. L'avvocato che procede agli atti di cui all'articolo 3 deve annotare l'avvenuta autenticazione in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente o da un consigliere da lui delegato.

Art. 5.

1. Il repertorio di cui al comma 2 dell'articolo 4 è tenuto, e le relative annotazioni sono effettuate, secondo le modalità e le forme previste con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 6.

1. I criteri per la determinazione dei diritti e degli onorari dovuti per gli atti di cui all'articolo 3 sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro della giustizia.



*14PDI.00724

€ 0,30